



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

Trasmissione a mezzo PEC

Ferrara, data del protocollo

Spett.le Ditta S.T.A.F. S.R.L.
Via Gherardo Monari, 10
44124 Ferrara (FE) - Italia
stafsrl@pcert.postecert.it

Oggetto: Articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122 e ss.mm.; Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituito presso la Prefettura di Ferrara, per le seguenti categorie:
(Legge n. 190/2012, art. 1, comma 53)
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
noli a caldo
autotrasporto per conto terzi
servizi ambientali, compresa raccolta, trasporto naz. e transfrontaliero, anche conto terzi, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché risanamento, bonifica e altri servizi connessi a gestione rifiuti;
(Ulteriori settori di cui all'art.5 bis, lett. h-bis del D.L. n. 74/2012)
demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile
movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti

Impresa: **S.T.A.F. S.R.L.**, con sede in **Ferrara (FE)** – C.F./P.IVA: **01505570380/01505570380**.

In relazione alla comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituito presso questa Prefettura, si comunica che dagli accertamenti istruttori svolti, esperiti secondo l'iter previsto dalla Linee Guida Antimafia del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere-CCASGO, a carico dell'impresa suindicata e dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia - D.L.vo n. 159/2011 e dei relativi familiari, non si riscontrano cause ostative ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto né risultano elementi che, ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del citato decreto, possano suffragare l'esistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

Si dispone, pertanto, il rinnovo dell'iscrizione di codesta impresa nell'elenco suindicato, relativamente ai settori di attività richiesti e in oggetto specificati, per un periodo di dodici mesi dal **29/12/2024** al **28/12/2025**.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco l'impresa dovrà provvedere a trasmettere a questa Prefettura, la comunicazione dell'interesse a permanervi. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità, **ovvero entro il 28/11/2025**,



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefe@pec.interno.it, utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito internet della Prefettura.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

È fatto obbligo, in ogni caso, all'impresa iscritta di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotata in mercati regolamentati, comunica anche le partecipazioni rilevanti indicate all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso tiene luogo della documentazione antimafia per le attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione e anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quale è stata conseguita l'iscrizione nell'elenco.

Il Dirigente dell'Area I
Viceprefetto
Martorano

Originale Firmato agli Atti